

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 V^A SEZIONE PENALE

31523/04

UDIENZA PUBBLICA


DEL 15/12/03

SENTENZA
 N.1402/2003

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Registro Generale
 N.28206/2003

Dott. Ietti	Guido	Presidente
1.Dott. Pizzuti	Giuseppe	Consigliere
2.Dott. Di Popolo	Angelo	"
3.Dott. Fumo	Maurizio	"
4.Dott. Bruno	Paolo Antonio	"



ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sui ricorsi proposti da:
 PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA

nei confronti di:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1) SCATTONE GIOVANNI | N.IL 07/02/1968 |
| 2) FERRARO SALVATORE ANTONIO | N.IL 24/01/1967 |
| 3) LIPAROTA FRANCESCO | N.IL 31/01/1968 , |

NONCHE'

- dai predetti: 1) Scattone Giovanni;
 2) Ferraro Salvatore;
 3) Liparota Francesco;

gia' generalizzati;

avverso la SENTENZA del 30/11/2002

DELLA CORTE ASSISE APPELLO di ROMA ;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
DI POPOLO ANGELO;

udito il Procuratore Generale, in persona del S.P.G.
dott. Gioacchino Izzo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dal P.G.,

nonche' per il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati
Scattone, Ferraro e Liparota;

uditi, per le parti civili, gli avv. ti: Oreste Flaminii Minuto

(per Donato Russo), Luca Petrucci (per Aureliana Iacoboni) e


Bruno Andreozzi (per Tiziana Russo);

uditi i difensori Avv. ti: Manfredo Rossi e Francesco Petrelli

(per Giovanni Scattone), Vincenzo Siniscalchi e Delfino Siracusano

(per Salvatore Antonio Ferraro), Pietro Nocita e Giovanni Arico'

(per Francesco Liparota).



A handwritten signature, possibly reading 'A. P. 1', is located in the bottom right corner of the page. A large, thin, curved line also extends from the middle of the page towards the bottom right.



FATTO E DIRITTO

La vicenda processuale attiene all'omicidio di Marta Russo, studentessa dell'Università "La Sapienza" di Roma, che è deceduta il 14 maggio 1997 in conseguenza della ferita al capo e delle lesioni provocate da un colpo di arma da fuoco esploso il precedente 9 maggio.

E costituisce lo sviluppo indotto, ai sensi dell'art. 627 C.P.P., dall'annullamento pronunciato dalla Prima Sezione Penale di questa Corte in data 6 dicembre 2001 (n. 1234/2001) per la sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 7 febbraio 2001.

Per l'esposizione, in fatto, risulta per ciò adeguato il richiamo puntuale della correlativa ricostruzione, come operata a fondamento del disposto rinvio.

Rileva al riguardo evidenziare, per i riscontri essenziali che interessano, che:

- la Russo era stata così ferita mentre camminava lungo un vialetto dell'Università, stando "a fianco e alla sinistra " dell'amica Iolanda Ricci (ed aveva immediatamente perso conoscenza);
- per l'individuazione della provenienza dello sparo le indagini subito "si appuntarono ... sulla fi-



nestra n. 7 del bagno disabili della Facoltà di Statistica, posta al piano terra in prossimità del luogo del ferimento, per concentrarsi qualche giorno dopo sulla stanza n. 6 della Sala Assistenti dell' Istituto di Filosofia del diritto, posto al primo piano della Facoltà di Giurisprudenza, in seguito al rinvenimento sulla finestra destra n. 4 di quell'aula di una particella composta da bario e antimonio, ritenuta residuo univoco di sparo, e di una seconda particella composta da piombo e da antimonio, indicativa dello sparo", convalidandosi tale ipotesi anche alla stregua delle dichiarazioni della Ricci e delle risultanze degli accertamenti autoptici;

- per il fatto la Corte di assise di Roma aveva pronunciato, all'esito del giudizio di primo grado (sentenza del 1° giugno 1999), condanna alle rispettive pene di giustizia per Giovanni Scattone (per i contestati reati di omicidio colposo e di detenzione e porto di arma comune da sparo) e per Salvatore Antonio Ferraro (per il ritenuto reato di favoreggiamento personale), avendo assolto tra l'altro, sia Francesco Liparota dal qualificato fatto di favoreggiamento personale a ragione della non punibilità determinata dal ritenuto stato di



necessità, sia Gabriella Alletto da analogo addebito "perché non punibile ai sensi degli artt. 54 e 384 C.P.";

- a fondamento di tali statuizioni la sentenza di primo grado aveva ritenuto che "Marta Russo fosse stata uccisa da Giovanni Scattone, che si trovava all'interno della sala assistenti (stanza n. 6) dell'Istituto di Filosofia del diritto, dove nello stesso momento dello sparo (fissato alle ore 11,42) si trovavano anche Salvatore Ferraro, Francesco Liparota e Gabriella Alletto" ("alla scena avevano assistito il Liparota e l'Alletto, che era entrata nella stanza casualmente perché era alla ricerca della dottoressa Maria Chiara Lipari, assistente presso lo stesso Istituto... dopo l'esplosione del colpo di pistola Ferraro aveva portato la mano alla fronte in un gesto di disperazione... la dottoressa Lipari era sopraggiunta pochi istanti dopo per fare delle telefonate e quindi non aveva assistito allo sparo");

- la "prova specifica" della affermata responsabilità penale era rimasta incentrata nelle dichiarazioni assunte, essendosi, in particolare, espletata la valutazione probatoria della testimonianza della Alletto (che, dopo avere a lungo negato la sua pre-



senza nell'aula 6, "il 14 giugno 1997 aveva improvvisamente cambiato versione, affermando di essere stata presente al momento dello sparo; di aver sentito un 'tonfo' e di aver visto quasi contemporaneamente un 'bagliore' mentre stava parlando col Liparota; di essersi girata verso la finestra e di aver sorpreso Ferraro nell'atto di mettersi la mano sulla fronte in segno di disperazione; di aver visto Scattone che impugnava una pistola di color nero e di averlo notato mentre riponeva l'arma in una borsa vicino alla scrivania e che poi venne presa dal Ferraro; _____

di aver visto la Lipari entrare nella stanza proprio in quel momento per fare una telefonata urgente e subito dopo Scattone uscire e salutarla"), della conforme deposizione dibattimentale e dell'esito del confronto con i due imputati condannati, oltre che della testimonianza della Lipari (definitivamente precisatasi con le dichiarazioni dell' 8 agosto 1997, di aver udito un 'tonfo' "a pochi passi" dall'aula 6, di essere entrata nella stanza e di avervi notato la presenza del Liparota, dell'Alletto, del Ferraro e dello Scattone, "sul quale aveva indugiato con uno sguardo... 'di stralcio'"), delle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie del



Liparota (che, alla notificazione dell'ordinanza cautelare custodiale per concorso in omicidio volontario ed in reati connessi, in data 14 giugno 1997, prima della traduzione in carcere, "aveva scritto su un foglio... di aver visto Scattone e Ferraro affacciati alla finestra, di aver udito un suono cupo e quindi di essersi reso conto che i due avevano sparato, ... di avere fino a quel momento taciuto perché minacciato di gravi ritorsioni"; che tali indicazioni aveva ribadito nell'interrogatorio del 16 giugno 1997, aggiungendo che: "poco prima dello sparo era entrata nella stanza l'Alletto; ... aveva visto Scattone e Ferraro stravolti dopo lo sparo; ... aveva inoltre notato il Ferraro che si metteva le mani in testa come in un gesto di disperazione[e] ... lo aveva raggiunto immediatamente dopo nel corridoio, minacciandolo di pesanti ritorsioni), della testimonianza di Villella Rosangela (madre del Liparota, che, sentita nelle indagini preliminari, aveva riferito di aver appreso dal figlio, "due o tre giorni dopo il ferimento di Marta Russo", i fatti predetti e che nel dibattimento si era avvalsa della facoltà di non rispondere), delle risultanze della ritrattazione del Liparota (già esposta nel richiesto nuovo interrogatorio del P.M.



in data 17 giugno 1997, "subito dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari"), della ribadita testimonianza di Giuliana Olzai (di aver visto, subito dopo la notizia che "avevano sparato a una ragazza", nell'atrio dell'Istituto di statistica - "sotto-stante ai locali di Filosofia del diritto" - "due giovani visibilmente agitati"; "di aver rivisto il 13 giugno sul pianerottolo del secondo piano dell'Istituto di Statistica uno dei due giovani che l'osservò ... da spaventarla, al punto da indurla a confidare il suo turbamento prima a un collega ... e poi al marito"; "di aver riconosciuto due giorni dopo vedendo il telegiornale i giovani... in due delle tre persone raffigurate [Scattone, Ferraro, Liparota]"; "di aver tardato la sua collaborazione con la giustizia" [realizzata con le dichiarazioni del 9 luglio 1997 e poi ribadita nell'incidente probatorio e nel dibattimento] a causa del concomitante ricovero ospedaliero del padre. In relazione ai descritti elementi probatori la valutazione dei primi giudici era stata di: "piena credibilità e sincerità della Lipari, della Olzai e della Alletto"; "falsità della ritrattazione del Liparota"; "carattere menzognero dell'alibi fornito dal Ferraro"; "messaggi trasversali e inquietanti [da quest'ulti-



mo] lanciati allo stesso Liparota"; "assenza di qualsiasi alibi a favore di Scattone per il giorno e l'ora del delitto e sua sicura presenza nell'Istituto di Filosofia del diritto in ora coincidente con il ferimento di Marta Russo";

- per la prova generica i primi giudici avevano valorizzato il rilievo della "compatibilità della provenienza dello sparo dalla sala assistenti, ritenendo che vi fosse una più accentuata e concreta probabilità che il colpo fosse stato esploso dalla finestra n. 4 dell'aula 6, anziché dalla finestra n. 7 del bagno disabili della facoltà di Statistica, sita al piano terra, come aveva invece concluso la perizia collegiale... disposta in dibattimento";

- la qualificazione giuridica del fatto addebitato allo Scattone era rimasta correlata alla ritenuta ipotesi di omicidio colposo, tanto più accreditata sul rilievo che "era assai probabile... che Scattone non fosse consapevole di maneggiare un'arma carica, peraltro mai ritrovata";

- mentre, per la posizione del Ferraro, erano stati ritenuti integrati "gli estremi aggettivi e soggettivi del delitto di favoreggiamento personale", in considerazione degli elementi confermativi, desumibili dal suo "gesto di disperazione", dalla ribad-



ta negazione di essere stato presente nell'aula assistenti (fondata su "alibi mendace"), dalla riferita personale iniziativa di portar via la borsa contenente la pistola utilizzata, dalle minacce rivolte al Liparota;

- avevano proposto appello il P.G. competente (adducendo, per lo Scattone ed il Ferraro, la configurabilità del concorso in omicidio volontario con dolo eventuale e, per il Liparota, l'insussistenza di rilevante situazione esimente ai sensi dell'art. 54 C.P.); lo Scattone ed il Ferraro (sostenendo l'inattendibilità delle prove specifiche acquisite, anche a ragione degli incerti risultati degli accertamenti peritali); il Liparota (evidenziando i riscontri, al più, dell'autofavoreggiamento personale - non punibile ai sensi dell'art. 384 C.P. - nella condotta concretamente posta in essere);

- nel dibattimento di secondo grado si era proceduto ad incumbenti di rinnovazione dell'istruzione (per ispezione videoregistrata del luogo del delitto e per nuove perizie - disposte "subito dopo la discussione" - balistica, esplosivistica e nanometrica);

- in conclusione l'adita Corte di assise di appello (sentenza del 7 febbraio 2001) era pervenuta ad af-



fermare la responsabilità penale (ed a determinare il rispettivo regime sanzionatorio) dello Scattone (per omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento, per detenzione e per porto illegali di arma comune da sparo), del Ferraro (per favoreggiamento personale, per detenzione e per porto illegali di arma comune da sparo) e del Liparota (per favoreggiamento personale);

- a sostegno aveva considerato che: a) gli elementi probatori acquisiti avevano evidenziato che la Russo era stata colpita, alle ore 11,42 del 9 maggio 1997, "per una decisione del tutto estemporanea e non preordinata" e che la provenienza dello sparo, sulla base dei più "rilevanti ed efficaci" riferimenti testimoniali della Ricci, doveva essere collocata "da sinistra, da dietro e dall'alto"; b) era risultata anche l'apprezzabile convergenza della prova specifica e degli elementi di prova generica; c) le modalità (anche cronologiche) delle presenze e dei fatti avvenuti nella Sala assistenti - aula 6 dell'Istituto di filosofia del diritto - erano risultate confermate come corrispondenti a quelle già descritte (tra l'altro: "l'Alletto vide Scattone impegnato con la mano sinistra a scostare le doghe della tenda e con il braccio destro 'teso, legger-



mente flesso verso l'esterno'... in quel momento [quando Scattone aveva riposto la pistola nella borsa del Ferraro] entrò la Lipari... uno dei due, uscendo dalla stanza, le passò accanto mormorando 'Ciao Chiara'... subito dopo uscirono dalla stanza anche Ferraro con la borsa e Liparota... Giuliana Olzai... si trovò Scattone di fronte e Ferraro di spalle, restando colpita dal loro atteggiamento... il 13 giugno... rivide Scattone sul pianerottolo del secondo piano dell'Istituto di Statistica"); d) era emersa "la perfetta buona fede" della Lipari (indignata per il percepito clima di omertà, favorito dai responsabili dell'Istituto di Filosofia del diritto - compreso il titolare prof. Romano, del quale era assistente - " che, a suo avviso, sapevano e tacevano", anche secondo i significativi riferimenti di intercettate conversazioni telefoniche) e la conseguente "alta affidabilità" testimoniale; e) i riscontri della personalità e della condizione psicologica della Alletto (che solo il 14 giugno 1997 si era decisa a riferire quanto "aveva visto ed udito") ne avevano evidenziato la genesi del comportamento processuale come correlata al parametro (che aveva ispirato le iniziali protrate negozioni) della " convenienza per i suoi interessi e per



quelli familiari", non potendosi per ciò ipotizzare che le sue dichiarazioni accusatorie ("nelle loro parti essenziali, attendibili") "fossero state condizionate dalla paura di essere arrestata", ovvero da intento di "allinearsi" alla versione dei fatti fornita dalla Lipari; f) la ritrattazione del Liparota (in "stretti rapporti di frequentazione" con gli altri imputati) non era stata ritenuta "in alcun modo credibile", essendosi però configurata al riguardo l'irrilevanza dei riferimenti testimoniali della Villella; g) alla testimonianza della Olzai era stato conferito il rilievo di "valido indizio" a carico degli imputati; h) in tal modo erano stati anche apprezzati gli elementi costituiti dalla falsità dell'alibi fornito dal Ferraro e dalla inconsistenza (inesistenza) dell'alibi dello Scattone; i) ed era stato considerato il risultato convergente della prova generica (e ciò in quanto: "l'ipotesi di accentuata probabilità della provenienza del colpo dalla finestra del bagno disabili... non si basava su dati rigorosamente ed esclusivamente tecnico-balistici, ma su argomenti logici"; "la particella di antimonio-bario prelevata dalla finestra n. 4 dell'aula 6 .. era quindi un probabile residuo di sparo"; "nella borsa del Ferraro era



stata scoperta... una particella quaternaria... simile, non solo dal punto di vista qualitativo ma anche quantitativo, alle sei particelle rilevate sulla zona caudale del proiettile"); 1) per la posizione del Liparota si era, peraltro, rilevato che non poteva trovare applicazione "la causa speciale di non punibilità prevista dall'art. 384 C.P. ... difettando un rapporto di stretta consequenzialità tra il silenzio da lui serbato su un fatto tanto grave e le minacce indeterminate e scarsamente credibili rivoltegli dal Ferraro" ("allo stesso modo non era configurabile a suo favore la tesi ... dell'autofavoreggiamento mediato, non sussistendo alcun nesso di consequenzialità tra il racconto della verità dei fatti e il danno paventato").

Dalla richiamata sentenza della Prima Sezione Penale di questa Corte n. 1234/2001 risulta poi che fu proposto il ricorso per cassazione da:

1 - Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma, per motivi di: A - prospettata utilizzabilità processuale delle dichiarazioni di Rosangela Villella, indebitamente esclusa con violazione dell'art. 1 - co. 2° - del D. L. n. 2/2000 convertito nella Legge n. 35/2000; B - illegittimo diniego della sollecitata qualificazione giuridica del fat-



to in termini di omicidio commesso con dolo eventuale";

2 - Giovanni Scattone, per motivi di A - violazione degli artt. 190/1, 495/2 C.P.P. e 24 Cost. in relazione a mancata acquisizione probatoria di tre videocassette riproducenti i colloqui dell'11 giugno 1997 intercorsi tra la Alletto ed il cognato Luigi De Mauro (ispettore di polizia) ed i correlativi interventi operati nell'occasione dai "magistrati inquirenti"; B - mancanza e manifesta illogicità del procedimento valutativo delle tardive dichiarazioni rese dalla Lipari e di quelle della Alletto (connotate da "assenza di spontaneità e coerenza"), condizionate peraltro, nelle modalità di assunzione, dall'erroneo pregiudizio investigativo di "individuazione di un preteso residuo di sparo sul davanzale della finestra della sala assistenti", oltre che di quelle provenienti dalla Olzai ("testimone manovrata o mitomane"); C - mancanza di riferimenti motivazionali in ordine agli elementi dimostrativi della ritenuta "colpa cosciente"; D - vizio motivazionale della affermata falsità dell'alibi sulla presenza personale, nella mattinata del 9 maggio 1997, prima nello studio del prof. Lecaldano a Villa Mirafiori e poi nella segreteria della



Facoltà di Lettere in orario concomitante con quello del ferimento della Russo; E - analogo vizio logico della motivazione valutativa delle risultanze degli accertamenti peritali, tanto più essendosi inopinamente negati i sollecitati ulteriori "utili" accertamenti "sulle fibre di vetro sul proiettile e sui filtri di prelievo del bagno disabili" ed essendosi invece accreditati i risultati probabilistici della perizia "nanotecnologica", di semplice natura "innovativa e sperimentale"; F - applicazione di regime sanzionatorio eccessivo, anche in relazione agli aumenti determinati per la ritenuta aggravante e per la riconosciuta continuazione;

3 - Salvatore Antonio Ferraro, per motivi di:

A) - contestazione critica della accreditata rilevanza della prova specifica costituita dalle dichiarazioni della Alletto e della Lipari. e della prova generica rappresentata nelle risultanze delle perizie dibattimentali espletatesi in secondo grado, innanzi tutto deducendosi l'illegittimità del diniego dell'istruzione dibattimentale per il sollecitato confronto della Aletto con altri testimoni e per il riesame dalla testimone Marcucci; B) - illogicità della riconosciuta attendibilità della Lipari e della Alletto (per quest'ultima ipotizzata,



nonostante i riconosciuti profili caratteriali della "doppia convenienza" e le risultanze "dell'incontro videoregistrato" dell'11 giugno 1997), oltre che della valutazione sia dei riferimenti testimoniali "dei funzionari di polizia che incontrarono il Liparota quando venne arrestato", sia della testimonianza della Olzai; C) - nullità della perizia Compagnini (per gli accertamenti demandati, senza atto formale di nomina, a terzi collaboratori tecnici), in relazione anche ad omessa considerazione di risultanze oggettive ovvero a sopravvalutazione di modalità del fatto accreditate con accertamenti tecnici correlati a metodo "privo di dignità scientifica" (al riguardo le contestazioni furono incentrate ad evidenziare l'irrilevanza probatoria dei residui di sparo rinvenuti e "l'improbabile rilevanza dell'unica particella con la presenza di fosforo prelevata dalla borsa di Ferraro"); D) - illegittimità della confutazione dell'alibi offerto; E) - indebita esclusione della qualificazione del fatto in termini di "autofavoreggiamento mediato scaturito dalla scelta di difendere se stesso e non l'amico Scattone"; F) - mancanza di motivazione per l'affermata colpevolezza in ordine ai reati di detenzione e porto abu-



sivi di arma;

4 - Francesco Liparota, per motivi di: A) - violazione della disciplina di cui agli artt. 187 e 192 C.P.P., essendosi accreditato, a conferma della colpevolezza per favoreggiamento personale, il rilievo di elementi insufficienti, "che non hanno natura di prova piena"; B) - indebito diniego dell'esimente di cui all'art. 384 C.P., non essendosi considerato, da un lato, che il proscioglimento irrevocabile della Alletto dalla stessa imputazione di favoreggiamento (per effetto di "una sorta di pressione ambientale") comporta l'inammissibilità dall'appello proposto dal P.M. per la posizione del Liparota e, dall'altro, che l'esimente è effettivamente configurabile (quanto meno nel rilevante profilo putativo di cui all'art. 59/4 C.P.) in riferimento alla riconosciuta valenza di una "minaccia indeterminata" di tipo ambientale ed all'oggettivo collegamento del "silenzio serbato" dall'imputato alla finalità di evitare il "pericolo di un'ingiusta incriminazione per il più grave reato di omicidio"; C) - illegittimità dell'immotivato regime sanzionatorio, eccessivo anche per effetto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.



Nell'interesse dello Scattone e del Ferraro risultarono proposti anche motivi nuovi di ricorso, per il primo in riferimento a: 1- illegittimità della "mancata acquisizione delle cassette contenenti la videoregistrazione di quanto avvenuto l'11 giugno 1997 negli uffici della Procura della Repubblica di Roma"; 2- inconsistenza degli accertamenti peritali, insufficienti ed inadeguati (con particolare riferimento alle risultanze delle indagini sulla presenza di frammenti di fibra di vetro sul proiettile "che attinse la vittima" e sulla presenza di silenziatore sulla pistola utilizzata, oltre che con valutazione delle conclusioni probabilistiche "di mera compatibilità" formulate dai periti), essendo tanto più necessario l'espletamento di pregnanti e puntuali verifiche peritali a ragione della intrinseca debolezza della prova dichiarativa; 3 - violazione della disciplina di cui all'art. 33 C.P.; per il secondo, in considerazione di: 1 - mancata valutazione degli incredibili "recuperi mnemonici" della Lipari; 2 - carenza motivazionale in ordine a condizionamenti e pressioni patiti dalla Alletto; 3 - incertezza delle risultanze degli accertamenti tecnici, anche per la prefigurata evenienza della "scia di antimonio" valorizzata in



grado di appello; 4 - analoga incertezza della prova specifica, la cui individuazione valutativa non ha tenuto conto del "ruolo svolto dal cognato [dell'Alletto, Di Mauro] ispettore di polizia e suo confidente"; 5 - illegittimità del regime sanzionatorio eccessivo, non essendosi peraltro concesse le circostanze attenuanti generiche e non essendosi applicata la continuazione tra i reati ritenuti.

In relazione a tali motivi di impugnazione la premessa della decisione è stata che "i ricorsi di Scattone e Ferraro sono fondati nella parte in cui denunciano un'erronea valutazione della prova specifica, sia pure in un'ottica diversa da quella proposta dai loro difensori".

Il correlativo procedimento argomentativo si sviluppa nei progressivi passaggi motivazionali, che in sintesi si riportano:

A - Nell'articolazione della motivazione, "nell'apprezzamento delle singole risultanze di prova specifica e, in definitiva, sul terreno strettamente metodologico del confronto dei relativi contenuti, la Corte di merito [ha] violato la regola di giudizio espressa dell'art. 192 comma 3 C.P.P.", così realizzando rilevante situazione di "errores in udicando".



B - Posto che, in via di principio, in tale ambito di valutazione probatoria non può prescindersi dalla qualifica formale rivestita dai soggetti dichiaranti, le dichiarazioni integranti chiamate in cor-reità (o in reità) postulano la disamina in conformità dei criteri enunciati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 C.P.P., nel senso che la chiamata "deve essere confortata da 'altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità', cioè da elementi di riscontro estrinseci che, se anche non raggiungono rispetto alla chiamata, la consistenza di prova autonoma e distinta della colpevolezza del chiamato..., considerati e valutati complessivamente... risultino compatibili con la chiamata [stessa]...e siano rafforzativi di questa". Per tali elementi probatori è, cioè, richiesto "un vaglio argomentativo di secondo grado" ("se ne saggia prima l'intrinseca coerenza con la connessa affidabilità della fonte di provenienza per poi garantire l'assenza di un interesse alla delazione gratuita"): l'attendibilità "non è negata a priori, ma... è priva di autonoma sufficienza e... spetta pertanto ai riscontri probatori esterni renderla piena", in ciò al riguardo trovando applicazione il principio della "valutazione 'unitaria'" della chiamata con al-



tri "elementi di prova". In tale prospettiva dialogica la previsione del terzo comma dell'art. 192 C.P.P. significa che "l'estensione dell'analisi ad altri elementi di prova serve solo a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante"... orientando il [correlativo] controllo giudiziario... verso la ricerca polarizzata di altri elementi di prova convergenti", così prefigurandosi nel processo penale del 1988 "un nuovo modello di motivazione che rifletta un più stretto legame tra prova e decisione", secondo una regola motivazionale tanto più rilevante nella fattispecie processuale concreta, nella quale "non è stato possibile identificare una causale del delitto avente idoneità rappresentativa diretta ed autonoma del 'factum probandum'".

C - In relazione agli enunciati principi di disciplina legale la sentenza impugnata ha evidenziato il vizio metodologico di parificare sostanzialmente il livello valutativo delle varie prove specifiche (testimonianza di Maria Chiara Lipari; dichiarazioni accusatorie di Gabriella Alletto, dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di Francesco Liparota; testimonianze di Rosangela Villella e di Giuliana Olzai), "senza specificare la diversa valenza dimostrativa sottostante alle singole esperienze proba-



torie derivanti dalla particolare veste processuale assunta" dagli interessati ("la verifica di attendibilità intrinseca di ciascun soggetto è stata infatti compiuta utilizzando gli stessi parametri di giudizio, come se i vari dichiaranti fossero da mettere tutti sullo stesso piano e non su piani ontologicamente distinti", come confermato dall'illogicità palese dell'ordine di trattazione delle stesse prove specifiche - l'esame delle dichiarazioni della Lipari ha preceduto quello delle chiamate della Alletto e del Liparota -, della contrapposizione - "sul versante della valutazione della rispettiva affidabilità intrinseca" - delle posizioni probatorie della Alletto e della Lipari, delle variazioni della qualità assunta dai chiamanti Alletto - prima persona informata sui fatti, poi indagata, infine imputata di favoreggiamento personale - e Liparota - che peraltro ha proceduto alla ritrattazione dell'accusa -).

D - Conseguentemente è venuto in rilievo il vizio della sentenza "di non aver tenuto conto nel percorso motivazionale... del canone argomentativo enunciato dall'art. 192 comma 3 c.p.p., avendo il giudice di merito proceduto ad una valutazione globale ed indifferenziata delle chiamate in correità e di



tutte le dichiarazioni testimoniali acquisite, senza prima chiarire gli eventuali dubbi che si addensavano sulle chiamate in sé e per sé considerate, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad esse" (e, in particolare, l'approccio argomentativo è risultato carente, per quanto sia stato omissivo di "saggiare se tali dichiarazioni [dell'Alletto e del Liparota]... fossero in grado di riscontrarsi a vicenda", con verifica della loro indipendenza da suggestioni o condizionamenti e del loro rilievo individualizzante, con indagine tanto più pregnante in riferimento all'attendibilità del Liparota, che aveva ritrattato la chiamata precedente e che aveva successivamente tenuto "una condotta di per sé neutra come il silenzio"). Al riguardo, in particolare, è risultato eluso l'obbligo di valutare lo "spessore probatorio degli elementi di riscontro in relazione alla... necessità di analizzare le chiamate che hanno avuto per oggetto la presenza di Scattone e Ferraro nell'aula 6 la mattina del 9 maggio 1997 in coincidenza con l'ora del ferimento di Marta Russo e la loro individuazione come persone coinvolte nell'esplosione del colpo": "il tema probatorio doveva essere concentrato non sul modo in cui le due chiamate si erano formate,



specie quella estremamente sofferta dell'Alletto... [la cui] attendibilità intrinseca... va valutata alla stregua di parametri diversi dalla visione di immagini 'video' peraltro note", riguardanti le modalità dei colloqui col Di Mauro e gli inquirenti.

E - Sempre in applicazione della regola di giudizio enunciata nell'art. 192/3 C.P.P., non è utilizzabile il riscontro dell'accertamento della provenienza e della direzione dello sparo (non suscettibile di rivelare "ragionevole certezza...", stante, tra l'altro, il mancato reperimento dell'arma e del bossolo e l'assenza di residui di sparo sulla finestra dell'aula 6 e su quella del bagno disabili, senza trascurare che nulla autorizzava ad escludere che lo stato dei luoghi e delle cose non fosse rimasto sicuramente immutato").

F - Conseguentemente "la valutazione giudiziale della chiamata... proveniente dall'Alletto e dal Liparota doveva essere focalizzata solo ed esclusivamente in direzione dell'identificazione dell'autore dello sparo o comunque dei soggetti ai quali lo sparo era in varia misura riconducibile... in questo contesto andavano e andranno valutate le dichiarazioni testimoniali della Lipari, della Villella, dell'Olzai e delle varie persone presenti al momen-



to del ferimento della Russo... nella stessa direzione dialogica... andavano e dovranno essere verificati gli alibi, veri o falsi, provati o non provati, dei due principali imputati che hanno sempre negato recisamente di essere stati presenti nell'aula 6 la mattina del 9 maggio e nell'ora coincidente del delitto".

G - In tal modo sono rimasti enunciati, in termini rilevanti per gli effetti di cui all'art. 627/2° e 3° co. C.P.P., l'errore giuridico ed il conseguente vizio motivazionale della sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 7 febbraio 2001, della quale è stato conseguentemente disposto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della stessa Corte, per il necessario nuovo giudizio improntato ed uniformato ai principi ed alle valutazioni, che ^{dal} ~~stati~~ ^è diffusamente riportati nel loro articolato procedimento argomentativo e rappresentativo, oltre che agli enunciati corollari della assoluta irrilevanza probatoria delle ulteriori perizie tecniche sollecitate (essendo già insussistente ed erroneo il ritenuto presupposto di assoluta necessità ex art. 523/6 C.P.P. delle rinnovate perizie esplosivistica e nanotecnologica, non si comprende comunque come i risultati di tali peri-



zie, connotati dalla "mera probabilità" delle conclusioni formulate, abbiano potuto indurre a valutazione di "convergenza tra prova specifica ed elementi di prova generica... in chiave di conferma decisiva delle dichiarazioni accusatorie di Gabriella Alletto") e del riconoscimento che "la prova generica... non ha alcun valore decisivo in questo processo" ("che si impernia... sulla chiamata... di due imputati ad opera di due soggetti, le cui dichiarazioni accusatorie impongono un tipo di verifica giudiziale normativamente diverso da quello compiuto nella sentenza impugnata").

H - In conclusione è stato demandato al giudice del disposto rinvio di determinarsi liberamente, nell'ambito di indagine così definito, "in ordine alla responsabilità o meno" di tutti gli imputati ("compreso il Liparota, stante l'evidente connessione probatoria della sua posizione processuale di imputato di favoreggiamento personale con quella degli altri due imputati"), "provvedendo a valutare le prove specifiche acquisite" e "saldandole col filo dei criteri di valutazione" enunciati nell'art. 192/3 C.P.P., "statuendo anche sulla utilizzabilità ed efficacia probatoria delle dichiarazioni rese da Rosangela Villella e sulla configura-



bilità, se del caso, del dolo eventuale (prospettata dai ricorrenti P.G. e Liparota, per quest'ultimo neppure potendosi ravvisare la pretesa illegittima contraddizione del mancato adeguamento alla irrevocabile decisione assolutoria riguardante la posizione processuale della Alletto, già imputata di identico reato di favoreggiamento personale).

L'analitico richiamo delle risultante processuali, e, in particolare, delle statuizioni della sentenza di annullamento n. 1234/2001 di questa Corte (riportate nelle modalità dell'articolato procedimento argomentativo) consente ora di verificare se, nell'ulteriore corso processuale, siano risultate integrate le dedotte violazioni della disciplina di cui all'art. 627, 3° comma, C.P.P. per le soluzioni (accreditate nella sentenza di annullamento) delle questioni sollevate, di tali soluzioni non essendo peraltro consentito di contestare la legittimità e la conformità alla disciplina normativa generale.

All'esito del conseguente giudizio di rinvio risulta emessa la sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 30 novembre 2002, n. 52, il cui sviluppo argomentativo è così articolato:

A - Trattandosi di prova ammissibile ed utilizzabile, oltre che indispensabile ai fini della valuta-



zione critica delle dichiarazioni "progressive" della Alletto, è stata acquisita la videoregistrazione integrale, con "audio" corrispondente, del cd. "videoshock" relativo alla loro assunzione; mentre è stata disattesa la richiesta di ispezione dei luoghi.

B - In preliminare via di principio rileva che la posizione della Alletto e del Liparota è quella propria dei chiamanti in reità, che postula l'applicazione dei canoni procedurali e valutativi di cui agli artt. 500, 503 e 193/3 C.P.P., con disamina comparativa delle chiamate che, per la Alletto, va correlata alle prime dichiarazioni negatorie e, per il Liparota, va riferita alle prime dichiarazioni accusatorie.

Al riguardo va riconosciuta poi la valenza del "doppio regime" introdotto dalla Legge n. 63/2001 secondo la previsione transitoria dell'art. 26, 3° e 4° co., nel senso che:

- 1 - le precedenti dichiarazioni "difformi", se acquisite al fascicolo del dibattimento dopo il 25 febbraio 2000, non sono suscettibili di recupero probatorio, ma sono utilizzabili al solo fine di "stabilire la credibilità della persona esaminata";
- 2 - per le dichiarazioni precedentemente acquisite



vige, per effetto della predetta previsione transitoria e delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 381/2001, il regime che, ove rese fuori dal contraddittorio da chi si sia "per libera scelta sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore", le rende rilevanti quando siano "corroborate da 'altri elementi di prova che confermano l'attendibilità' soltanto se questi siano stati 'assunti o formati, con diverse modalità'".

In tal modo le precedenti dichiarazioni "difformi" rese dalla Alletto e dal Liparota rilevano per vagliarne la credibilità e, contemporaneamente, per costituire il fondamento della valutazione probatoria dei fatti dichiarati ("se la persona esaminata [in dibattimento] supera il vaglio di credibilità... la prova dei fatti risiede nelle dichiarazioni dibattimentali", valutata secondo il principio di divisibilità: tale regola, in particolare, è riferibile alla posizione della Alletto, che non si è sottratta al contraddittorio dibattimentale).

Per il Liparota si rende necessaria, invece, l'individuazione di altri elementi di prova, confermativi della attendibilità delle precedenti dichiarazioni, ma "assunti o formati con diverse mo-



dalità".

In tale contesto il passaggio valutativo ulteriore è disciplinato dalla regola "finale" configurata dal terzo comma dell'art. 192 C.P.P., nel senso che, per la chiamata in reità, si richiedono il vaglio preventivo di attendibilità intrinseca (secondo i parametri di autonomia, spontaneità, disinteresse, genuinità delle dichiarazioni accusatorie, essendo, nell'ultimo profilo della genuinità, evidente la necessità di specifica considerazione del rilievo di addotte "coartazioni morali") e la puntuale ricerca di rilevanti riscontri esterni (non richiesti invece per il procedimento valutativo di normali dichiarazioni testimoniali).

C) - La "sintesi anticipata" dei motivi della decisione evidenzia, anche alla stregua della lettura "integrata" delle precedenti due sentenze di merito, che la colpevolezza degli imputati deve essere confermata per il rilievo probatorio delle dichiarazioni accusatorie della Alletto, come precisatesi attraverso "autentici accenti di verità" (significativi di sincerità, genuinità e spontaneità del "travaglio tremendo" della dichiarante, oggettivamente evidenti nella dichiarazione di chiusura del confronto dibattimentale col Ferraro: "confessate...



io l'ho fatto"), concordanti con i riferimenti testimoniali della Lipari e della Olzai e non svalutate da apprezzabili elementi di contraria portata. Conseguentemente si individuano i "punti fermi" della ricostruzione del fatto:

1 - Marta Russo è stata attinta, alle ore 11,42 circa del 9 maggio 1997, da un proiettile cal. 22, proveniente da sinistra, dall'alto, leggermente da dietro;

2 - pochi attimi prima l'Alletto è entrata nell'aula 6, dal quale stava uscendo una persona (uomo) sconosciuta;

3 - nell'aula sono stati trovati presenti il Liparota, il Ferraro e lo Scattone;

4 - quest'ultimo viene intravisto nel vano della finestra di destra, in progressivi rapidi comportamenti di impugnare una pistola, di sparare verso l'esterno e di riporre l'arma in una cartella collocata sulla scrivania;

5 - al percepito immediato gesto di sconforto del Ferraro (che "si mise le mani nei capelli") ha fatto seguito contestuale l'ingresso della Lipari, che ha cominciato a fare telefonate;

6 - si è materializzato, a questo punto, quasi un clima di "gelo" tra i presenti; e sono usciti,



nell'ordine, lo Scattone, il Ferraro, il Liparota e l'Alletto, mentre la Lipari è rimasta impegnata nelle sue conversazioni telefoniche;

7 - dopo qualche minuto lo Scattone ed il Ferraro sono usciti dall'Istituto, attraverso una scala interna ("appartata" rispetto al vialetto del ferimento della Russo); così i due imputati sono stati intravisti dalla Olzai (che li ha riconosciuti nelle immagini fotografiche di una successiva trasmissione televisiva), che ha chiesto loro che cosa sia accaduto, ma non ne ha ricevuto risposta.

A fondamento di tale ricostruzione risultano essenziali la testimonianza della Olzai (che finisce per saldare tra loro gli altri dati probatori, compresi quelli riguardanti la prova generica e gli alibi falsi o inconsistenti), le iniziali dichiarazioni accusatorie del Liparota (convalidate dalle risultanze di conversazioni telefoniche intercettate), i correlativi predetti riscontri esterni.

D) - Il quadro della valutazione probatoria viene analizzato, innanzi tutto, in riferimento alle dichiarazioni accusatorie di Gabriella Alletto.

1 - Prima della "svolta" del 14 giugno 1997 la Alletto è "entrata" nelle indagini per effetto delle dichiarazioni della Lipari, che, per esigenze orga-



nizzative di un convegno di studio, alle ore 11,44 è entrata nell'aula 6 (dove ricorda inizialmente di aver intravisto "almeno" la Alletto ed il Liparota) e vi è rimasta impegnata fino alle ore 11,48',47" a fare telefonate (è risultato che poi il prof. Bruno Romano e la Alletto si sono affacciati ad osservare l'arrivo dell'autoambulanza nel vialetto, mentre lo Scattone alle ore 12,44 ha cercato di telefonare dalla Sala cataloghi a casa del Ferraro, riuscendo a stabilire il contatto telefonico tra le ore 12,56',33" e le ore 12,59).

La Lipari (che già il 21 maggio 1997 ha indicato la presenza della Alletto e del~~la~~ Liparota) rende, in particolare, apprezzabile giustificazione del suo progressivo recupero mnemonico, sollecitato, sul piano emotivo e psicologico, dalla successiva informazione che il colpo era sicuramente partito dall'aula 6, nella quale era entrata appena due minuti dopo (ne è riprova la telefonata intercettata del 22 maggio, nella quale la Lipari rende evidente la spontaneità del suo intento collaborativo, seppure progressivamente precisatosi nella concreta dimensione psicologica della "dolorosa verifica di ricostruzione dei ricordi").

2 - Le dichiarazioni della Alletto, pur valutate



come rese da persona imputata o indagata di reato connesso, restano rilevanti ed idonee a determinare l'individuazione dei già riportati "punti fermi" della ricostruzione delle concrete modalità dei fatti percepiti e riferiti (senza apprezzabili condizionamenti investigativi, come logicamente confermato dalla reazione dei funzionari Belfiore e Giannini, che "cadono dalle nuvole", quando il 14 giugno la Alletto indica la presenza dello Scattone, "sottovalutato" nelle precedenti indagini, nell'aula 6).

3 - Per i profili della credibilità soggettiva i correlativi connotati positivi, all'esito dell'ampio dibattito sviluppatosi al riguardo, si ricavano dagli elementi significativi - "accenti di sincerità" - del travaglio vissuto dalla Alletto fino al 14 giugno, quando finalmente "se la sente di parlare" dopo l'ostinata negazione precedente, avvalorata, come "un aiuto un paravento" dal "giuramento sulla testa dei figli" (i momenti di tale travaglio psicologico sono concretamente percepibili nell'intimo atteggiarsi della Alletto, soverchiata dalla "paura tremenda" di fare la spia e di quello che avrebbe ritrovato in Istituto, condizionata da una favorevole propensione - anche affetti-



va - nei confronti del Ferraro e dello Scattone, sorretta dal malinteso senso del dovere di "madre di famiglia", sconcertata dal "clima di omertà", dall'ostilità e dal "muro di gomma" percepibili nell'ambiente dell'Istituto e materializzati anche dall' intercettato invito telefonico della moglie del prof. Romano a "resistere" alle insistenze degli investigatori; e sono momenti di una situazione psicologica di progressivo cedimento verso il racconto della verità addirittura riscontrati dalla visione e dall'ascolto del "videoshock" dell'11 giugno).

4 - Per i profili rilevanti della attendibilità intrinseca il racconto della Alletto, dopo la "clamorosa svolta" del 14 giugno (e la liberazione dal peso non più sostenibile della negazione), è risultato "minutamente" articolato a rappresentare, con i descritti "accenti di verità" e senza contraddizioni rilevanti, tutti i particolari percepiti della vicenda. Né la correlativa verosimiglianza resta inficiata dalla prospettata assurdità della iniziativa avventata, "ostentata" dallo Scattone, dovendosi in contrario considerare la verosimile convinzione dell'imputato che nell'aula fossero presenti soltanto gli "amici" Ferraro e Liparota, vanificata



dall'improvviso, imprevisto e contestuale sopraggiungere della Alletto (che peraltro non è risultata "portatrice" di interesse personale ad accusare lo Scattone, del quale in precedenza non era stato definito alcun ruolo peculiare nella vicenda stessa, così non trovando riscontro di fondamento le adombrate "contaminazioni" investigative, infine sostanzialmente escluse dagli stessi difensori dell'imputato).

Su questo versante la Alletto è risultata sollecitata (come, del resto, la Lipari ed il Liparota), non da indebita pressioni, ma da legittime contestazioni, insistenze, ammonizioni degli inquirenti, ben comprensibili nel riscontrato clima omertoso (assurdo per l'eccezionale modalità del delitto e per le aspettative di positivo sviluppo investigativo), come sinceramente e validamente rappresentato nel "memoriale-sfogo" della dott.ssa Avitabile: "il colpo è partito da quella finestra e nessuno parla: nessuno ha chiesto, intimato, suggerito, proposto di dire qualcosa di specifico, ma solo di dire la verità". Per modo che sullo stesso versante proprio gli accenti di sincerità e di verità, innegabilmente riscontrabili nel racconto della Alletto, logicamente escludono che gli inquirenti siano



stati concretamente animati da precostituiti intenti fraudolenti e che si siano determinate devianze probatorie di "testimonianze a catena".

Sempre su tale versante la genesi della spontanea e disinteressata "resa" del 14 giugno trova riferimento in un momento psicologico nuovo e favorevole, quando la Alletto, come riferisce, viene "messa in grado di dialogare con persone gentili". E logicamente rileva che, gli "accenti" sostanziali di verità si rinvencono, addirittura materialmente, nel contenuto delle nuove dichiarazioni: alla Alletto si continua a contestare, come è evidente anche nelle risultanze del "videoshock", la falsità della negazione della presenza personale nella Sala assistenti; ma la donna fornisce riferimenti specifici e ben più ampi delle percezioni consolidate nell'occasione, precisi ed idonei a consentire la ricostruzione dei comportamenti delle persone presenti nella ^{sala} stessa e del contesto ambientale (quali: le mani nei capelli del Ferraro; la percezione del "tonfo"; la pistola riposta dallo Scattone nella cartella, poi portata via dal Ferraro); e, in tal modo "narra il reale vissuto", nel quale introduce il vero personaggio nuovo dello Scattone, che già dal 21 maggio aveva fornito agli inquirenti il



proprio alibi, non ancora controllato a riprova di un ruolo precedentemente prefigurato da quest'ultimi come marginale ed inconsistente. Sullo stesso versante convalidano l'attendibilità intrinseca le modalità del racconto, i riferimenti testimoniali di "velate confidenze" a colleghi di ufficio, il contenuto di telefonate varie (né la contraddicono le irrilevanti considerazioni sul precedente comportamento di negazione, sulla compostezza emotiva frattanto conservata nell'ufficio, sull'ultima verifica del 14 giugno delle operazioni espletate nella mattinata del 9 maggio).

E - In tal modo restano svalutate, da un lato, le prospettazioni di un "complotto decisionistico" degli inquirenti (conseguente alla constatazione dell'errore evidenziato dalla consulenza "Falso") e, dall'altro, risulta verificata la piena attendibilità delle dichiarazioni dell'Alletto (che, nella progressione espositiva fino alla versione definitiva dei fatti percepiti, rivela atteggiamenti psicologici e condizionamenti intimi che non inficiano di falsità le dichiarazioni stesse, ma ne comprovano l'effettiva veridicità, laddove esprimono il riferimento della loro maturazione attraverso il filtro di sensazioni non propriamente egoistiche - la



c.d. "convenienza di madre di famiglia", riflessiva ed attenta, che cerca una via di uscita, tanto più travagliata per effetto del condizionamento ambientale, ma certamente avulsa da cinici intenti calunniosi, se le iniziali ammissioni restano limitate al riconoscimento di essere entrata nella sala-assistenti -).

Ne è riprova il risultato dei confronti dibattimentali con lo Scattone e con il Ferraro, ai quali la Alletto non ha inteso sottrarsi, efficacemente replicando alle contestazioni opposte.

F - Delle dichiarazioni della Alletto sono poi rimasti individuati significativi "primi riscontri" nei dati di generica (per l'emergente compatibilità dei riferimenti con l'ora dello sparo), nelle testimonianze delle persone presenti sul luogo e nel momento del ferimento di Marta Russo (alle quali si saldano "in piena armonia", derivante dalla sostanziale convergenza-compatibilità delle modalità riferite dell'iniziativa dello Scattone), nelle risultanze degli accertamenti autoptici e di quelli balistici, così evidenziandosi che: a) tali dichiarazioni hanno rappresentato i fatti percepiti di un colpo di pistola esploso dal vano della finestra n. 4 dell'aula 6 e del conseguente occultamento